



U.O.C. SANITA' PUBBLICA

Istituto per la Sicurezza Sociale

**Autorizzazione n. 17**

**Oggetto: Autorizzazione GESTIONE RIFIUTI - Variante per la raccolta e trasporto Aziende Italiane, come da Art. 29, D.D. 44/2012 e S.M.I.**

**Seduta del**

**05 marzo 2018/1717 d.F.R.**

nel territorio della Repubblica di San Marino

**Ditta: Falzaresi Luciano C.O.E./ P.IVA 02009540408**

**Rappresentante giuridico della ditta, sig./ra Falzaresi Luciano**

**Sede legale della Ditta (indirizzo) Via Roncolo, 45/A**

**Località Gambettola C.A.P. 47035**

Vista la richiesta presentata dalla ditta **Falzaresi Luciano**, prot. 1518/DSP-T1, del 13/02/2018, relativa a:

**B1) GESTIONE RIFIUTI - Variante per la raccolta e trasporto Aziende Italiane, come da Art. 29, D.D. 44/2012 e S.M.I.**

La presente autorizzazione viene redatta in duplice originale, di cui un esemplare viene conservato presso il D.P. e l'altro è rilasciato a richiesta dell'interessato.



**Sede legale del Dipartimento Prevenzione**

Via Scialoja 20  
47893 Borgo Maggiore  
Repubblica di San Marino

**Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione**

Via La Toscana 3  
47893 Borgo Maggiore  
Repubblica di San Marino

**Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare**

Strada del Lavoro 29  
47892 Guadicciolo  
Repubblica di San Marino



U.O.C. SANITA' PUBBLICA

Istituto per la Sicurezza Sociale

## MODULO B1 - Variante per la raccolta e trasporto rifiuti Aziende Italiane, come da Art. 29, D.D. 44/2012

il Dipartimento di Prevenzione autorizza,

ai sensi dell'Art. 29, comma 1, del D.D. 44/2012 e S.M.I., l'attività di "gestione di rifiuti", all'interno del territorio della Repubblica di San Marino, come di seguito precisato:

Categoria:

6 SM	Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'art. 29 del D.D. 44/2012
------	--

Vista la documentazione presentata dall'Azienda e l'istruttoria redatta dal Dipartimento Prevenzione, si ritiene di autorizzare alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per quanto di competenza territoriale sammarinese, limitatamente alle categorie, ai rifiuti (individuati dai codici CER, ad eccezione della categoria 20), ai quantitativi e con i mezzi indicati nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Emilia-Romagna - N. BO00617 e s.m.i. per le seguenti categorie:

Categoria 4	05/02/2023
-------------	------------

Inizio validità dell'autorizzazione: **05/03/2018**; fine validità autorizzazione: **05/02/2023**.

Restano fermi gli obblighi previsti dagli Accordi Italo - Sammarinesi vigenti in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti prodotti nella Repubblica di San Marino nonché quelli derivanti da normative europee ed italiane.

San Marino, 05/03/2018

il Direttore del Dipartimento di Prevenzione



La presente autorizzazione viene redatta in duplice originale, di cui un esemplare viene conservato presso il D.P. e l'altro è rilasciato a richiesta dell'interessato.



Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20  
47893 Borgo Maggiore  
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3  
47893 Borgo Maggiore  
Repubblica di San Marino

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare

Strada del Lavoro 29  
47892 Gualdicciolo  
Repubblica di San Marino

**Albo Nazionale Gestori Ambientali  
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
Piazza Costituzione, 8  
40128 BOLOGNA (BO)

**Iscrizione N: BO00617  
Il Presidente  
della Sezione regionale Emilia Romagna  
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 10/10/2017 registrata al numero di protocollo 32724/2017

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 16/01/2018 con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo per l'impresa/Ente FALZARESI LUCIANO nella categoria 4 classe F.

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa / Ente

Denominazione: FALZARESI LUCIANO

Con Sede a: GAMBETTOLA (FC)

Indirizzo: VIA RONCOLO, 45/A

CAP: 47035

C. F.: FLZLCN55C12C574G

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

4 - F

Inizio validità: 05/02/2018

Fine Validità: 05/02/2023

*Responsabile/i tecnico/i:*

FALZARESI LUCIANO

codice fiscale: FLZLCN55C12C574G

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: BX287BS

Categoria veicolo: AUTOCARRO

---

FALZARESI LUCIANO

Numero Iscrizione BO00617

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.3790/2018 del 05/02/2018



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
Piazza Costituzione, 8  
40128 BOLOGNA (BO)

numero di telaio: WMAT36ZZZ1W042320

Materiale Pareti: ACCIAIO

Spessore: 5 MM

Altezza Sponde: 150-235 CM

Copertura: RETE/TELONE

Ribaltoamento: POSTERIORE

Fenditure: SI

Targa: EA408NZ

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: ZCFA1LD0002309410

Materiale Pareti: ACCIAIO

Spessore: 5 MM

Altezza Sponde: 130 CM

Copertura: RETE/TELONE

Ribaltoamento: POSTERIORE

Fenditure: SI

**Art. 2**

*(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)*

**Elenco veicoli per gruppi di CER:**

Targa: BX287BS

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale  
relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Tipo: AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[10.02.01] [11.01.14] [11.02.06] [11.05.01] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [15.01.04] [15.01.05]  
[15.01.06] [16.01.06] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.08.01] [17.04.01]  
[17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.01.02] [19.01.18] [19.12.03]

Targa: EA408NZ

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale  
relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Tipo: AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[11.01.14] [11.02.06] [11.05.01] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [15.01.04] [16.01.06] [16.01.16]  
[16.01.17] [16.01.18] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05]  
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.01.02] [19.01.18] [19.12.03]

**Art. 3**

*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive

FALZARESI LUCIANO  
Numero Iscrizione BO00617  
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.3790/2018 del 05/02/2018



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
Piazza Costituzione, 8  
40128 BOLOGNA (BO)

modifiche e integrazioni;

- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) È fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti devono essere provvisti di:
  - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B – accessorie dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

**Art. 4**

*(dinego parziale)*

L'istanza di rinnovo nella categoria 4 classe F non viene accolta relativamente ai seguenti codici di cui all'elenco europeo dei rifiuti:

- 10 02 02 scorie non trattate
- 10 09 03 scorie di fusione
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

In base ai criteri stabiliti dalle deliberazioni del Comitato Nazionale n. 2/2015 e n. 3/2015, che definiscono in quali casi i veicoli ad uso proprio possono essere iscritti nelle categorie 4 e 5, non si ritiene che i suddetti codici possano essere prodotti dall'attività dell'impianto. Pertanto il loro trasporto non può essere considerato funzionale alla gestione dell'impianto di cui all'autorizzazione n. 28390 del 2015 della Provincia di Forlì Cesena e rispetto all'attività di commercio dichiarata al competente Registro delle Imprese.

**Art. 5**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 05/02/2018

Il Segretario  
- Dott. Emiliiano Bergonzoni -

Il Presidente  
- Franco Tonelli -

FALZARESI LUCIANO  
Numero Iscrizione BO00617  
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.3790/2018 del 05/02/2018



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**  
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
Piazza Costituzione, 8  
40128 BOLOGNA (BO)

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009 )**

---

FALZARESI LUCIANO  
Numero Iscrizione BO00617  
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.3790/2018 del 05/02/2018

